

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio elettorale, 12 giugno 2007, prot. n. 9555/1.3.15

Eleggibilità alla carica di consigliere comunale di sacerdote sospeso dal proprio ministero.

In relazione alla richiesta di parere di Codesto Spett.le Comune, inerente la condizione di eleggibilità del consigliere neoeletto ..., in vista della prima seduta del Consiglio comunale, sentito il Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali, si formulano le seguenti osservazioni.

L'interessato, ministro del culto cattolico nella città di ..., ha presentato, per le elezioni amministrative 2007, la propria candidatura a Sindaco della medesima città. Non risultando eletto a tale carica, egli va a ricoprire la carica di consigliere comunale ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 7 della legge regionale 14/1995.

La valutazione della condizione di eleggibilità del soggetto spetta al Consiglio comunale, in sede di convalida degli eletti. Va considerata, a tal fine, la concessione all'interessato, da parte l'Arcivescovo di ..., della sospensione per un anno dall'esercizio del ministero sacerdotale.

Dovendo dare conto del quadro normativo di riferimento, la disposizione che prevede l'ineleggibilità per i ministri di culto è contenuta nell'art. 60, comma 1, n. 4) del D.Lgs. 267/2000, in base al quale non sono eleggibili alla carica di consigliere comunale "nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci".

L'art. 60, comma 3 del TUEL disciplina inoltre espressamente la possibilità di far venir meno le cause di ineleggibilità disciplinate dal primo comma. È previsto infatti che le cause di ineleggibilità non abbiano effetto se "l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature".

L'ineleggibilità va pertanto sanata sin dalla presentazione delle candidature, come è avvenuto nel caso di specie allorché è stata, per tempo, concessa la sospensione dall'esercizio del ministero sacerdotale. Un tanto è confermato dalla Corte di Cassazione (unico precedente giurisprudenziale noto) che con sentenza 14 aprile 1997, n. 3193 ha ritenuto che la qualità di ministro di culto, come causa ostativa alla nomina di sindaco, nel caso ivi trattato, non costituisca ostacolo all'elezione, a condizione che vi sia cessazione da ogni servizio ministeriale. A nulla rileverebbe la circostanza che la sacra ordinazione, una volta validamente ricevuta, non possa essere rimossa, essendo la norma diretta solo ad evitare l'alterazione della *par conditio* tra i candidati.

La sentenza citata pone l'accento sul fatto che la cessazione da ogni servizio ministeriale, attestata da produzione documentale, privando l'interessato della possibilità di esercitare le funzioni connesse al ministero sacerdotale, rimuove ogni pericolo di influenza sulla libera determinazione degli elettori, comportando anche il venir meno della causa di ineleggibilità. Una diversa interpretazione renderebbe la disposizione sull'ineleggibilità non conforme al dettato costituzionale perché, lasciando sussistere l'impossibilità di accedere alla carica elettiva, finirebbe per ricondurla elusivamente al fattore religioso. A nulla servirebbe addurre che la sacra ordinazione, ai sensi delle disposizioni di diritto canonico, non può mai essere annullata.

Nel caso trattato dalla Suprema Corte, la concessione al sacerdote della dispensa dal celibato è stata considerata quale atto definitivo, dal quale necessariamente discende la decadenza dallo stato clericale. L'atto di dispensa è un provvedimento che, seppur emanato dall'autorità ecclesiastica, ha piena efficacia giuridica nell'ordinamento civile italiano. Un tanto è confermato da quanto previsto dall'art. 23 della legge 810/1929 che da esecuzione ai Patti Lateranensi. Secondo tale disposizione hanno piena efficacia giuridica agli effetti civili, i provvedimenti emanati dalle autorità ecclesiastiche "ufficialmente comunicati alle autorità civili, circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari".

Da tutto quanto detto, emerge che l'elezione dell'interessato risulta, a parere dello scrivente Servizio, convalidabile per l'intercorsa sospensione dal ministero sacerdotale.

Rimane salva la possibilità, per qualsiasi cittadino elettore del comune, di avviare comunque l'azione popolare di cui all'art. 70 del TUEL.

Si consideri infine che, la convalida dell'eletto non esime il Consiglio comunale dal riconsiderare la posizione dell'interessato alla scadenza dell'anno dall'intercorsa sospensione, in quanto, allorché il provvedimento arcivescovile non divenisse definitivo, il consigliere comunale incorrerebbe in una causa di ineleggibilità sopravvenuta.